

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI COPERTURE ASSICURATIVE PER PROMOTURISMOFVG

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

LOTTO 2 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCTO

La presente polizza è stipulata tra

PromoTurismoFVG
Sede legale: Via Locchi 19
34123 TRIESTE
C.F. / P.IVA 01218220323
E-Mail: info@promoturismo.fvg.it PEC: promoturismo.fvg@certregione.fvg.it

e

Società Assicuratrice

Durata della polizza

Dalle ore 24.00 del	30.06.2018
Alle ore 24.00 del	30.06.2021

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	30.06
-------------------------------	--------------

INDICE

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	- 4 -
Art. 1.1 – Definizioni	- 4 -
Art. 1.2 – Attività e caratteristiche del rischio	- 5 -
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	- 7 -
Art. 2.1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto	- 7 -
Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori	- 7 -
Art.2.3 - Durata del contratto	- 7 -
Art.2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	- 7 -
Art.2.5 - Regolazione del premio	- 8 -
Art. 2.6 – Revisione del prezzo.....	- 8 -
Art. 2.7 – Recesso della Società	- 8 -
<i>Art. 2.7.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente</i>	- 8 -
<i>Art. 2.7.2 – Recesso per aggravamento del rischio</i>	- 9 -
<i>Art. 2.7.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso</i>	- 9 -
Art.2.8 - Obbligo di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP	- 9 -
Art.2.9 - Modifiche dell'assicurazione	- 9 -
Art.2.10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società.....	- 9 -
Art. 2.11 - Oneri fiscali	- 9 -
Art.2.12 - Foro competente	- 9 -
Art.2.13 - Interpretazione del contratto	- 10 -
Art.2.14 – Ispezioni e verifiche della Società	- 10 -
Art.2.15 - Assicurazione per conto di chi spetta	- 10 -
Art.2.16 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	- 10 -
Art. 2.17 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio	- 10 -
Art. 2.18 - Coassicurazione e delega	- 11 -
Art. 2.19 - Clausola Broker	- 11 -
Art. 2.20 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n°. 136/2010	- 12 -
Art. 2.21 - Rinvio alle norme di legge.....	- 12 -
Art.2.22 – Rinuncia alla rivalsa	- 12 -
Art.2.23 - Trattamento dei dati.....	- 12 -
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA	- 13 -
Art.3.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)	- 13 -
Art.3.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)	- 13 -
Art.3.3 – Malattie professionali	- 14 -
Art.3.4 – Qualifica di terzo	- 14 -
Art.3.5 - Esclusioni	- 15 -
Art.3.6 – Precisazioni	- 15 -
Art.3.7 – Estensioni di garanzia.....	- 20 -
Art. 3.8 – Estensione territoriale	- 21 -
Art. 3.9 – Disciplina della responsabilità	- 21 -
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI	- 22 -

Art.4.1 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro	- 22 -
Art.4.2 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali	- 22 -
SEZIONE 5 - MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO	- 23 -
Art. 5.1 – Massimali	- 23 -
Art. 5.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti	- 23 -
Art.5.3 – Calcolo del premio	- 23 -
Art.5.4 – Riparto di coassicurazione	- 24 -
Art.5.5 – Disposizione finale	- 24 -
Clausole da approvare esplicitamente per iscritto	- 24 -

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1.1 – Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> • l'Ente Contraente; • tutte le persone fisiche, Direttori, Dirigenti, Dipendenti o collaboratori della Contraente di cui questa si avvale ai fini delle proprie attività.
Broker	La società di brokeraggio incaricata dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società, e cioè: Marsh Spa
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Cose:	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni materiali:	Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Danno corporale:	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Fatturato:	per fatturato totale (ricavabile alla voce "Ricavi per vendite a terzi" del bilancio civilistico) verrà assunto il solo fatturato a terzi per prestazioni o cessioni di beni e servizi, escludendo quanto eventualmente riscosso per conto altrui (imposte, canoni, accisa, sovrapprezzo termico, ecc...).
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dalla Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro:	Con questo termine si comprendono tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, quali a titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> • Lavoratori dipendenti • Le persone fisiche per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato quali: • Prestatori di lavoro come definiti all'art. 5) del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 e s.m.i.. Qualora nel presente testo si faccia riferimento a "Dipendenti", tale definizione si intende sempre riferita a "Prestatori di Lavoro".
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Sinistro:	la richiesta di risarcimento fatta nei confronti dell'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e regolarmente denunciata dall'Assicurato agli assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione alle responsabilità per le quali è prestata questa assicurazione.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici.

Art. 1.2 – Attività e caratteristiche del rischio

PromoTurismoFVG, ai sensi della L.R. 8/2015 “Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale”, svolge – a titolo esemplificativo e non limitativo- le seguenti attività: **Promozione e gestione dello sviluppo turistico sul territorio regionale, con compiti di programmazione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi e prodotti turistici e in particolare favorisce lo sviluppo del turismo sportivo invernale nei poli turistici montani, attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita e piste da sci e relative pertinenze”.**

Si intendono pertanto assicurati tutti i rischi e tutte le attività del Contraente/Assicurato, tra i quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, si indicano in particolare:

- esistenza ed esercizio di impianti di risalita di qualsiasi tipo e di vie per il distacco di valanghe, attrezzature per il distacco di valanghe e simili
- esistenza e conduzione di ristoranti, trattorie e simili nell’ambito del comprensorio sciistico
- esistenza ed esercizio di impianti per l’innnevamento artificiale (comprese condutture sotto pressione) e bacini per la raccolta dell’acqua
- rischio di inondazione a causa della rottura degli argini di bacini artificiali costruiti a servizio dell’impianto per l’innnevamento artificiale
- esistenza ed esercizio di linee elettriche di qualsiasi tipo (sopra e sotto terra) e di cabine di trasformazione e simili
- esistenza ed esercizio di attrezzature di qualsiasi tipo per il brillamento di esplosivi e per l’esecuzione di brillamenti di qualsiasi genere nell’ambito del rischio assicurato
- esistenza ed esercizio di piste, tracciati, vie sciabili, piste per sci di fondo, piste per slitte e per qualsiasi altro sport della neve, snow park, fun park, fun bob e simili nonché qualsiasi genere di parcheggi all’aperto e al coperto
- esistenza ed esercizio di qualsiasi strada, via, sentiero, ponte, paravalanghe, ecc. che si trovi sotto la custodia del contraente
- esistenza ed esercizio di tracciati per mountain bike e attività ciclistiche in genere, bike park compreso il noleggio dell’attrezzatura
- esistenza ed esercizio di parchi gioco e attrezzature per la sorveglianza e custodia di bambini
- esistenza ed esercizio di macchine per le piste, macchine da lavoro, motoslitte ecc. compreso occasionale trasporto di persone e materiali (qualsiasi tipo di macchine per il trasporto),
- responsabilità civile della proprietà ed esercizio di immobili relativamente a tutti i fabbricati e terreni utilizzati per lo svolgimento dell’attività
- Commissione Valanghe: per la responsabilità personale in qualità di membro della Commissione Valanghe la presente polizza è efficace solo ed esclusivamente se non esiste altra copertura assicurativa
- attività forestali e di coltivazione
- organizzazione ed esecuzione di manifestazioni, concerti, esibizioni, ed ogni altra attività di intrattenimento
- attività connesse all’organizzazione del servizio di soccorso e soccorso per via aerea, compresa la responsabilità delle persone facenti parte dell’organizzazione anche non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato ma della cui opera questi si avvalga nell’esercizio dell’attività
- esistenza ed esercizio di stazioni di rifornimento carburanti ad uso esclusivo del Contraente
- messa in sicurezza di pendii e piste e la connessa attività di distacco di massi e detriti
- attività di promozione turistica relativamente alla Regione Friuli Venezia Giulia
- gestione del complesso termale di Arta Terme con tutti servizi e le attività ad esso connessi, escluso quanto attinente a servizi per i quali sia richiesta specifica competenza medica o sanitaria.

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La

presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura i rischi della conduzione e della proprietà anche derivanti dall'accollo contrattuale di tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. In tale caso l'assicurazione vale per la quota corrispondente alla percentuale di partecipazione del contraente nei suddetti enti e consorzi.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 2.1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che, per gli stessi enti oggetto del presente contratto, esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.2.3 - Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni tre con effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2018 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2021.

Il Contraente e la Società hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata A/R o PEC da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

E' però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Art.2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza per il tramite del broker.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."

Art.2.5 - Regolazione del premio

La presente polizza prevede un premio annuale FLAT, quindi senza alcuna regolazione posticipata.

Art. 2.6 – Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 2.1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 "Codice degli Appalti", la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 2.4 "Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia".

Art. 2.7 – Recesso della Società

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Art. 2.7.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 2.7.2 – Recesso per aggravamento del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 2.6 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 90 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite lettera raccomandata A/R o PEC.

Art. 2.7.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso

La Società, entro 30 giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli artt. 2.7.1 e 2.7.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 2.17 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate dagli artt. 2.7.1 e 2.7.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 giorni (c.d. "proroga tecnica").

Art.2.8 - Obbligo di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP

I servizi oggetto del presente contratto, al momento dell'indizione, non costituiscono oggetto di convenzioni CONSIP e non sono disponibili nel MEPA. Il contratto stipulato all'esito della presente procedura è sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell'art.1, comma 7, del D.L. 95/2012 [come convertito con L.n. 135/2012], in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Resta salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni.

Art.2.9 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art.2.10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o PEC (mail o simili), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 2.11 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.2.12 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.2.13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.2.14 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

Art.2.15 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.2.16 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 2.17 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;

- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- o la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- o rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 0,5% del premio annuo imponibile a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Quale modalità alternativa per il pagamento della penale è ammesso anche il pagamento diretto mediante bonifico bancario.

Art. 2.18 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- o firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- o incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- o ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.19 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, fino alla data del 31.12.2019, la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh Spa con sede legale in Milano – Viale Bodio 33 - P.IVA n. 01699520159 ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società. La remunerazione del broker è pari al 0,01% su ogni premio imponibile.

Art. 2.20 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n°. 136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

La Stazione appaltante può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 2.21 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.2.22 – Rinuncia alla rivalsa

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art.2.23 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri di ARPAV ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 196/2003 e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA

Art.3.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole, turistiche, di servizio e/o di servizio pubblico, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art.3.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti:

- a favore delle persone incaricate dall'Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro per la eventuale responsabilità civile personale loro derivante;
- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Preposto di fatto – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
 - b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs n.626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 81/2008 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;

- tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Art.3.3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

Si intendono comunque escluse la silicosi e l'asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 24 mesi dalla data di effetto del contratto (garanzia pregressa), o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro (garanzia postuma).

Il Contraente e/o Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da cause o sinistri verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i sinistri verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art.3.4 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto al Contraente/Assicurato, con esclusione del solo Legale Rappresentante della Contraente che peraltro mantiene la qualifica di "terzo" quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.3.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati tutti sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

La garanzia di cui alla presente polizza comprende comunque l'eventuale azione di rivalsa esercitata ex. Art. 1916 C.C. da INAIL, INPS ed altri Enti assicurativi e previdenziali.

Art.3.5 - Esclusioni

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

1. da furto;
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità del D.Lgs. 209/2005 e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - a) inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - b) interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - c) alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
5. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi (il gas naturale non rientra tra gli esplosivi), ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;
6. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto (esclusione valida anche per la Sezione RCO);
7. derivanti da campi elettromagnetici (esclusione valida anche per la Sezione RCO);
8. derivanti da organismi/prodotti geneticamente modificati (esclusione valida anche per la Sezione RCO);
9. i danni verificatesi in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) e terrorismo
10. derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
11. derivanti dalla responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli.

Art.3.6 – Precisazioni

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo e senza che ciò possa comportare limitazione di sorta, si precisa che l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) dalla proprietà, conduzione o uso a qualsiasi titolo di terreni, fabbricati, laboratori e simili, delle aree e relativi impianti incluse piante e coltivazioni; l'assicurazione opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le manutenzioni ordinarie e straordinarie di fabbricati, strade, piazzali o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione;
- b) da organizzazioni di gite aziendali e attività ricreative varie; da partecipazione o organizzazione di congressi, manifestazioni, mostre, simposi, incluso il montaggio, l'allestimento, la conduzione e lo smontaggio degli stand, palchi ed altro, fatti anche da terzi;
- c) per installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere;

- d) dalla gestione di mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi o da bevande guaste, anche se distribuiti da apparecchi automatici, anche se di proprietà di terzi; premesso che la gestione delle mense può essere affidata a terzi, la presente assicurazione comprende la responsabilità che incombe ai gestori e ciò indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato; con l'intesa che la presente copertura sarà considerata in eccesso ad eventuali altre assicurazioni stipulate in proprio dagli anzidetti gestori; si prende atto che alla mensa possono accedere anche persone estranee all'Azienda;
- e) per danni a cose subiti da Prestatori di lavoro;
- f) dalla proprietà e funzionamento di mezzi di trasporto e sollevamento anche operanti in aree aperte al pubblico, ferma l'esclusione di cui all'Art. 10 lettera C;
- g) dalla esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata, compreso l'utilizzo di cani e inclusi i servizi di scorta alle persone;
- h) da dispersione di acqua o rigurgito di fogna.

Si intendono altresì comprese, ferme tutte le condizioni e le esclusioni di polizza, anche le seguenti estensioni di copertura:

1. Committenza auto ed altri veicoli

la responsabilità civile dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti mentre si trovano alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà del o in uso all'Assicurato.

La garanzia vale anche:

- per i danni fisici cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo l'esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui beneficino il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno;

2. Veicoli di proprietà dei dipendenti

la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, con esclusione del furto e dell'incendio, mentre si trovano in sosta nelle aree adibite a parcheggio all'interno o all'esterno di stabilimenti, fabbriche, depositi, magazzini dell'Assicurato;

3. Installazione e/o Manutenzione

la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno di stabilimenti, fabbriche, depositi o magazzini dell'Assicurato;

4. R.C. da Committenza lavori

la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati a terzi da imprese e/o persone cui abbia appaltato o subappaltato lavori di manutenzione dei locali e/o servizi in genere e lavori e/o servizi relativi all'attività indicata in polizza; l'Assicurato e i suoi dipendenti, dette imprese e persone e i loro dipendenti sono considerati terzi tra loro; ferma l'esclusione delle responsabilità civili di dette imprese.

5. Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

entro il massimale previsto per la copertura RCO, la responsabilità civile dell'Assicurato derivante da infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro. La garanzia comprende comunque i Sinistri cagionati da persone che non siano in rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga nell'esercizio dell'attività indicata in polizza;

6. Danni a condutture tubature ed impianti sotterranei

sono compresi i danni accidentali involontariamente cagionati a tubature, condutture o a impianti sotterranei di terzi, sempreché il Contraente dimostri di avere eseguito tutte le necessarie ispezioni tecniche e controlli preliminari;

7. Danni da cedimento o franamento del terreno

la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;

8. Danni da interruzioni o sospensioni di attività

la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile in base alla presente polizza;

9. Impalcature e ponteggi

la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;

10. Danni alle cose di proprietà di terzi

la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi presenti nell'ambito di esecuzione dei lavori;

11. Cose in consegna e custodia

la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere in caso di sottrazione, distruzione o deterioramento; l'Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, animali, motoveicoli, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute;

12. Responsabilità in materia di salute e sicurezza su lavoro

la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

13. Responsabilità in materia di protezione dei dati personali

la garanzia comprende le responsabilità derivanti all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per danni cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali degli stessi; la garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività oggetto dell'assicurazione;

14. Inquinamento accidentale

la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale improvviso e imprevedibile, connesso all'attività descritta in polizza;

relativamente alla presente garanzia l'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- dalla mancata osservanza intenzionale di disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata

prevenzione del Sinistro;

- per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento;

nel caso in cui, in conseguenza di un danno ambientale, debba essere risarcito sia un danno a cose che i costi di bonifica ambientale, la franchigia per l'intero danno sarà al massimo di € 10.000,00;

15. Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate

la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle cose di terzi sollevate, caricate o scaricate.

16. Danni da Incendio

la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato;

qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;

17. Lavori di scavo e reinterro

la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni derivanti da lavori di scavo; la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 90 giorni dalla consegna dei lavori al committente, restando sempre esclusi i danni alle opere stesse;

18. Lavori presso Terzi

la responsabilità civile dell'Assicurato - in caso di lavori effettuati, anche saltuariamente, presso terzi - per danni arrecati ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose e/o merci e/o beni di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori suddetti, sempreché non si tratti di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;

19. Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale

preso atto che l'Assicurato utilizza:

- carrelli elevatori
- macchine operatrici
- trattori
- veicoli a motore

non immatricolati al PRA e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti Autorità, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verificano all'interno del perimetro aziendale e/o dei luoghi nei quali si svolge l'attività descritta in polizza;

la presente estensione di garanzia non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti
- per i danni subiti da terzi trasportati;

20. Responsabilità dell'Assicurato per fatto colposo di Terzi

la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dal fatto colposo:

- del direttore d'esercizio;
- dei responsabili della sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi del d.lgs 9.4.2008 n. 81;
- dei funzionari dell'autorità di sorveglianza;
- di persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, volontari compresi, della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;

21. Responsabilità civile personale

l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale:

- del direttore dell'esercizio durante l'esplicazione della propria attività professionale in relazione agli impianti oggetto dell'assicurazione;
- del responsabile dell'attuazione del Piano di Gestione del Rischio Valanghivo;
- delle persone chiamate eccezionalmente a svolgere operazioni di soccorso;
- delle persone facenti parte del soccorso piste organizzato dalla Contraente;
- dei dirigenti, dei quadri, dei prestatori di lavoro e preposti (anche non dipendenti) dell'Assicurato, sia per danni arrecati a terzi, sia per danni arrecati ad altri prestatori di lavoro;
- dei soggetti individuati come Datore di Lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Per assicurati si intendono tutti coloro che hanno un rapporto di dipendenza o di carica/funzione con la Contraente.
- dei soggetti individuati come “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Per assicurati si intendono tutti coloro che hanno un rapporto di dipendenza o di carica/funzione con la Contraente.

22. Comodato – leasing - locazione civile personale

la responsabilità dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili;

23. Responsabilità civile incrociata

premesso che l'Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone lavori e prestazioni in genere sia attinenti l'attività svolta che no, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese o persone mentre eseguono i lavori medesimi;
- l'Assicurato e i relativi prestatori di lavoro, dette imprese o persone e i loro prestatori di lavoro sono considerati terzi tra di loro;

la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore solo se autorizzata dall'Assicurato.

24. Responsabilità civile smercio

la responsabilità per danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque entro il periodo di validità dell'assicurazione, da prodotti alimentari somministrati o venduti, compresi i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti stessi qualora produzione o confezionamento vengano effettuati dall'Assicurato;

a titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che l'assicurazione comprende: i rischi di avvelenamento, intossicazione e tossinfezione alimentare subiti da fruitori dei servizi di ristorazione in qualunque forma svolta (incluso il servizio mensa, la gestione di bar, il catering, la consegna pasti a domicilio, ecc.) conseguenti all'ingerimento di cibi contaminati, avariati, inadatti per regimi dietetici particolari o contenenti corpi estranei organici e inorganici;

il massimale di polizza rappresenta la massima esposizione della Compagnia per sinistro e anno assicurativo; l'assicurazione non è valida se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività;

25. Macchine operatrici – circolazione su area pubblica

si intende assicurata la responsabilità civile derivante dall'occasionale circolazione su area pubblica con macchine operatrici semoventi di qualsiasi tipo, quando queste non siano dotate di targa né siano soggette all'obbligo di immatricolazione e targatura;

26. Cose dei dipendenti

l'Assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato, portate o in deposito nell'ambito dell'azienda, sempreché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato ai termini di legge;

restano comunque esclusi i danni da furto, da incendio, ai veicoli e quelli da mancato uso;

27. Veicoli sotto carico e scarico

l'Assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto di terzi sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; sono tuttavia esclusi i danni:

- conseguenti a mancato uso;
- da furto;
- alle cose trasportate sui mezzi stessi;

28. Operazioni di carico e scarico

l'Assicurazione comprende i danni derivanti dallo svolgimento delle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci. Ferme le esclusioni e le limitazioni di polizza, sono altresì esclusi i danni:

- alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili;

29. Responsabilità civile ex Art. 1783 e ss. Cod. Civ.

la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate anche conseguenti ad incendio;

il massimo risarcimento per cliente si intende limitato ad € 10.000,00 fermo il limite annuo di € 100.000,00 e ferma l'applicazione della franchigia di polizza;

relativamente agli oggetti preziosi ed ai valori portati e non consegnati o che l'Assicurato abbia rifiutato di prendere in custodia, la garanzia è prestata per ogni cliente danneggiato con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 250; qualora invece gli oggetti preziosi ed i valori fossero custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere, la garanzia sarà prestata senza l'applicazione di alcuno scoperto, purché in caso di sottrazione la stessa avvenga con comprovata effrazione del mezzo di custodia;

relativamente al denaro non consegnato la garanzia è prestata per ogni cliente danneggiato fino alla concorrenza massima di € 1.500,00 e con l'applicazione di uno scoperto pari al 20% con il minimo di € 250,00.

30. Custodia veicoli a motore

la garanzia è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da furto o rapina di veicoli a motore dei Clienti se consegnati e/o custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata destinata a parcheggio, purché regolarmente chiusi a chiave;

il risarcimento sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di € 500,00 per ogni autoveicolo e con il limite massimo di risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per anno e ferma l'esclusione dei danni da furto a cose lasciate all'interno del veicolo o del suo bagagliaio.

Le garanzie di cui al presente articolo si intendono prestate entro i limiti, scoperti, franchigie indicati in polizza.

Art.3.7 – Estensioni di garanzia

A maggior chiarimento la garanzia s'intende estesa anche a :

1. Fermo restando che la copertura è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile (committenza in genere), le garanzie tutte operano altresì per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
2. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 209/2005.
3. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi a seguito della circolazione di veicoli a motore non targati (muletti, carrelli elevatori, pale meccaniche, e simili) di proprietà o in uso al Contraente/Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti e/o nelle aree dove vengono svolte le attività, e ciò in deroga al D. Lgs. 209/2005.
4. Premesso che il Contraente e/o Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subito a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente e/o Assicurato debba rispondere.
5. La responsabilità civile derivante dall'installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, impianti macchinari e prodotti in genere.

Art. 3.8 – Estensione territoriale

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

Art. 3.9 – Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata, norme di legge nazionale, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art.4.1 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

- Darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia o alla Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza entro 90 giorni da quando l'ufficio che gestisce i contratti di assicurazione ne è venuto a conoscenza.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui all'art. 3.2 della presente Sezione solo ed esclusivamente:

- a) In caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- b) In caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124.

Art.4.2 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C..

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

La Società, anche in presenza di eventuali franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione dei sinistri e delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. La Società provvederà, all'atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all'Art. 2.17 della presente polizza, ad incassare dal Contraente, con le stesse modalità adottate per la regolazione premio di cui all'art. 2.5, a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e/o gli scoperti anticipati.

Si prende atto che la Società può affidare la gestione dei sinistri anche a Ditte terze all'uopo organizzazione e strutturate.

Si precisa altresì che, per i sinistri che i quali la controparte/danneggiato abbia presentato querela nei confronti degli assicurati, la Società si impegna al pagamento del danno, esclusivamente previo ritiro della querela stessa.

SEZIONE 5 - MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 5.1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

RCT	Responsabilità Civile verso Terzi	€	€ 50.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	€ 50.000.000,00	per ogni persona lesa e
		€	€ 50.000.000,00	per danni a cose
RCO	Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€	€ 50.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	€ 25.000.000,00	per persona lesa.

Resta inteso che in caso di un unico sinistro che interessi sia la sezione RCT che la RCO, il massimale catastofale deve intendersi di € 50.000.000,00.

Art. 5.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art. 5.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni con l'applicazione dei seguenti limiti di risarcimento, scoperto e/ franchigia.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Per ogni danno a cose	I massimali di polizza.	€ 5.000,00
Danni da inquinamento accidentale	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno	€ 5.000,00.
Malattie professionali	I massimali di polizza.	€ 2.500,00
Interruzioni e sospensioni di attività	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno.	€ 5.000,00.
Danni da incendio, scoppio, esplosione	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno	€ 5.000,00.
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno.	€ 5.000,00.
Danni da cedimento e franamento del terreno, scavi, reinterri	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno.	€ 5.000,00.
Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno.	€ 5.000,00.
Danni alle cose in consegna e custodia	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno.	€ 5.000,00.
Danni alle cose di terzi sollevate, caricate, scaricate	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno.	€ 5.000,00.
Danni alle cose di proprietà dei dipendenti	€ 500.000,00 per sinistro/anno.	€ 5.000,00.

Art.5.3 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Fatturato annuo	Tasso finito pro mille	Premio finito anticipato €
€. 10.000.000,00	===	===

La presente polizza prevede un premio annuale FLAT, quindi senza alcuna regolazione posticipata.

Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	€	===
Imposte	€	===
TOTALE	€	===

Art.5.4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.5.5 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente

La Società

.....

.....

Clausole da approvare esplicitamente per iscritto

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

- Art. 2.3 – Durata del contratto
- Art. 2.7 – Recesso della Società;
- Art. 2.12 – Foro competente;
- Art. 4.1 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Il Contraente

La Società

.....

.....